

STATUTO
Società Italiana Psicologi Area Professionale

Approvato nell'assemblea generale dei soci del 13 novembre 1995
e modificato nelle assemblee ordinarie e straordinarie di:
14 ottobre 2000 - 10 luglio 2004 - 01 dicembre 2007 - 03 luglio 2010 - 24 gennaio 2015
05 maggio 2017

Art. 1 - Costituzione, durata, denominazione, sede e natura

1. È costituita in Roma, a tempo indeterminato, la "Società Italiana Psicologi Area Professionale" denominata anche "SIPAP - Psicologi per il benessere" o per brevità "SIPAP" o "Sipap", è associazione libera, volontaria, senza fini di lucro, aconfessionale, apartitica e fonda la propria struttura ed azione associativa sui principi della democrazia, della solidarietà e della promozione sociale.
2. La sede legale dell'Associazione è sita in Roma, viale Eritrea, 154. La sede potrà essere spostata, restando nell'area del medesimo comune, con deliberazione del Consiglio Nazionale, il quale potrà anche istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie e uffici periferici.
3. La deliberazione del Consiglio Nazionale relativa al trasferimento della sede dell'Associazione non comporterà modifica del presente statuto, qualora il trasferimento venga operato nell'ambito del medesimo comune.

Art. 2. Finalità, compiti e attività

1. Scopo primario dell'associazione è lo sviluppo e la tutela delle competenze professionali dello psicologo e dell'esercizio professionale come indicato dalla Legge n. 56 del 18 febbraio 1989 e successive modificazioni e integrazioni, in ambito culturale, scientifico e professionale nel campo delle scienze e tecniche psicologiche e delle scienze affini, nonché la rappresentanza della categoria degli psicologi. Tale scopo trova la sua espressione nello svolgimento di eterogenee attività psicologiche, sanitarie e sociali, volte a promuovere il benessere psicologico e psico-fisico della persona e le cure psicologiche, con il fine di favorire il miglioramento della qualità di vita di individui, famiglie, gruppi, organizzazioni e istituzioni.
2. L'Associazione ritiene che per perseguire le proprie finalità sia necessario operare in almeno in tre aree: tutela e sviluppo professionale; ricerca e formazione; sviluppo sanitario, sociale e culturale. Nelle dette aree la Sipap si impegna a:
 - a. Diffondere la cultura psicologica nella società e promuovere la presenza di professionisti psicologi nei diversi contesti sociali, informando e sensibilizzando sul ruolo e sulle competenze dello psicologo in tutti i suoi ambiti applicativi;
 - b. Promuovere - con ogni attività possibile - il progresso culturale, scientifico e professionale, nonché l'aggiornamento professionale, degli psicologi;
 - c. Rappresentare le politiche associative negli organi delle pubbliche amministrazioni, negli Enti pubblici e privati, in enti sovranazionali o comunitari, negli Ordini professionali Provinciali, Regionali e Nazionale, nelle organizzazioni sindacali, nell'Ente di Previdenza e Assistenza degli Psicologi, anche attraverso la candidatura e la presenza di propri associati nelle sedi competenti
 - d. Promuovere la qualità delle prestazioni professionali e delle competenze dei professionisti psicologi, favorire la cultura della verifica dei risultati, accreditare sia professionisti psicologi, sia enti ed associazioni che svolgono attività in ambito psicologico, certificare la qualità dei processi formativi, delle competenze e delle attività professionali;
 - e. Confrontarsi con Istituzioni nazionali ed Internazionali al fine di meglio integrare le competenze e le attività professionali degli psicologi italiani con quelle di altri Paesi, attraverso incontri, stage presso enti di paesi esteri, l'ospitalità di professionisti di altre nazioni;
 - f. Promuovere il consolidamento e lo sviluppo professionale degli psicologi attraverso la creazione di una rete di rapporti tra psicologi iscritti all'Albo professionale, Associazioni che li rappresentano

nelle varie aree e nei diversi settori della professione, mass-media, enti e istituzioni pubbliche e private, associazioni e gruppi imprenditoriali;

g. Svolgere indagini sui bisogni e sul grado di soddisfazione dell'utenza, anche al fine di prevenire eventuali abusi della professione psicologica;

h. Offrire ai propri associati servizi e convenzioni in ambito legale, fiscale, finanziario, assicurativo, formativo, sanitario e in qualsiasi altro settore di interesse dei soci, anche attivando protocolli d'intesa e/o accordi con altre organizzazioni pubbliche o private italiane o estere, con Università, Ordini professionali e/o altre Associazioni di altri settori;

i. Promuovere e sostenere studi, ricerche e iniziative culturali, anche in ambito multidisciplinare, congressi, convegni, seminari e incontri sia in proprio, sia in collaborazione con altre Associazioni o strutture pubbliche e/o private;

j. Promuovere e favorire il confronto tra le diverse culture professionali in ambito psicologico e favorire il confronto tra diverse professioni su tematiche comuni inerenti la psicologia;

k. Pubblicare un bollettino periodico di informazione inerente le tematiche associative e promuovere

la creazione, produzione e diffusione di opere dell'ingegno su e attraverso qualsivoglia supporto e mezzo

l. Prestare particolare attenzione ai bisogni, alle problematiche psicologiche, affettive e relazionali a cominciare dalle categorie sociali più fragili, quali bambini, anziani, disabili e tutti i cittadini, coppie, famiglie, gruppi e istituzioni che vivono situazioni di crisi economica e sociale, emergenza, marginalità sociale o di particolari bisogni di salute, anche attraverso l'organizzazione di specifici eventi culturali a carattere multidisciplinare;

m. Istituire unità locali, centri clinici e/o di ascolto, diffusi sul territorio e promuovere attività volte all'integrazione etnica, razziale e culturale con specifica attenzione alle problematiche presenti nel territorio con modalità che siano chiara espressione dell'impegno sanitario, sociale e solidale dell'Associazione verso le categorie sociali più bisognose.

Al fine di svolgere i suddetti compiti ed attività l'Associazione si riserva di gestire, acquistare e locare impianti ed attrezzature in genere, promuovere e sostenere lo sviluppo di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e sanitaria, incoraggiare la costituzione o acquisire partecipazioni di società commerciali finalizzate allo sviluppo degli scopi associativi, nonché effettuare ogni operazione amministrativa, economica, commerciale o finanziaria, mobiliare o immobiliare, finalizzata all'ottenimento ed alla realizzazione dello scopo sociale.

Art. 3. Soci

1. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche, nonché enti, comitati e associazioni anche non riconosciute che, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4, ne condividono gli scopi statutari.

2. I soci si distinguono in ordinari e onorari.

Sono soci ordinari, coloro che versano la quota annuale fissata dal Consiglio Nazionale. Tra i soci ordinari acquisterà la qualifica di socio sostenitore chi verserà volontariamente una quota discrezionalmente superiore a quella ordinaria.

3. Sono soci onorari coloro che, per essersi particolarmente distinti nei campi in cui opera la Sipap, siano stati nominati tali dal Consiglio Nazionale, su proposta dei consiglieri o dei componenti del Comitato Scientifico. I soci onorari sono esonerati dal pagamento di quote associative e non hanno diritto di voto in assemblea, né possono occupare cariche direttive. Non c'è alcuna preclusione passaggio da socio onorario a ordinario e viceversa.

Art. 4. Iscrizione all'Associazione

1. Le persone fisiche che intenderanno divenire associate Sipap dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a. Essere iscritte all'Ordine degli Psicologi, ovvero essere laureate in Psicologia,
 - b. Non trovarsi in stato di limitazione della libertà personale, non avere subito una condanna penale alla reclusione per un periodo non inferiore a cinque anni per reati non colposi, o non aver subito una pena accessoria interdittiva dai pubblici uffici o dalla professione,
 - c. Avere la libera disponibilità dei propri diritti.
2. La qualità di socio da parte delle persone fisiche si acquisisce mediante la presentazione della domanda di iscrizione, sulla base del modello predisposto dalla Sipap, secondo la procedura di iscrizione indicata nel regolamento.
 3. In ogni caso la permanenza del socio nell'associazione è subordinata alla sussistenza dei requisiti indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo. La verifica della sussistenza dei predetti requisiti è demandata al Consiglio Nazionale.
 4. Qualora, a seguito delle sopra indicate verifiche risulti la mancanza di uno dei summenzionati requisiti, l'iscritto perderà la qualità di socio e la Sipap avrà il diritto di trattenere quanto da questi versato.
 5. L'iscrizione e il conseguente passaggio al ruolo di socio ordinario o socio sostenitore con diritto di voto, verrà considerata decorrente dal 1° gennaio dell'anno cui fa riferimento in caso di rinnovo del versamento della quota associativa entro il 15 gennaio ovvero, dopo aver espletato quanto indicato al comma 2 in caso prima iscrizione, ovvero dalla data dell'effettivo versamento della quota associativa annuale.
 6. L'iscrizione ha validità per il periodo di un anno solare con scadenza, in ogni caso, al 31 dicembre e si rinnova tacitamente, per analogia durata.
 7. Le dimissioni da parte dei soci si rassegnano mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente da inviare, entro il 15 dicembre dell'anno di riferimento, secondo le modalità indicate nel regolamento. La domanda di dimissioni ricevuta tempestivamente avrà efficacia a decorrere dal successivo 1° gennaio; in caso di ricevimento della domanda di dimissioni oltre il 15 dicembre, essa sarà considerata tempestiva per l'anno successivo e l'associato sarà comunque tenuto al versamento della quota di iscrizione relativa all'anno seguente.
 8. Le persone fisiche perdono la qualità di socio per dimissioni effettuate nei modi indicati dal regolamento, per morte e per radiazione, oltre che per mancato possesso dei requisiti indicati al comma 1 del presente articolo.

Art. 4bis. Affiliazione all'Associazione

1. Possono essere affiliati alla SIPAP, le *persone giuridiche, enti, comitati, associazioni non riconosciute*, che, condividendo i principi e valori ispiratori della Sipap, rispettandone lo Statuto, nonché contribuendo con una quota associativa specificamente determinata dal Consiglio Nazionale, intendano avviare una forma di partecipazione alla vita dell'associazione.
2. I rapporti con le persone giuridiche, enti, comitati, associazioni non riconosciute compreso i diritti di acquisizione alla qualità di socio e di elettorato attivo e passivo, saranno regolamentate dai singoli accordi di associazione, i quali, per effetto del richiamo espresso operato dal presente Statuto, avranno efficacia di norme statutarie e pertanto dovranno intendersi quale parte integrante e sostanziale del medesimo.
3. Le richieste di affiliazione alla SIPAP, da parte delle predette associazioni, sono rivolte al Consiglio Nazionale, che delibera in merito. Devono essere corredate da esaustiva documentazione attestante la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 del presente articolo 4bis. La delibera con cui il Consiglio accoglie la richiesta di affiliazione determina il termine del periodo di affiliazione ed il contributo che l'associazione affiliata è tenuta a versare alla SIPAP.
4. La perdita della qualità di socio di persone giuridiche, enti, comitati o associazioni non riconosciute sarà disciplinata dai singoli accordi di associazione.
5. In ogni caso la permanenza dell'affiliazione di persone giuridiche, enti, comitati e associazioni non riconosciute che abbiano acquisito la qualifica di affiliato è subordinata alla sussistenza dei requisiti indicati al comma 1 del presente articolo a al rispetto di quanto indicato dai singoli accordi

di associazione di cui al comma 2 del presente articolo. La verifica della sussistenza dei predetti requisiti è demandata al Consiglio Nazionale.

6. Qualora, a seguito delle sopraindicate verifiche risulti la mancanza di uno dei summenzionati requisiti, la persona giuridica, ente, comitato o associazione non riconosciuta perderà la qualità di affiliato e la Sipap avrà il diritto di trattenere quanto da questi versato.

Art. 5. Doveri del Socio e sanzioni disciplinari

1. Con l'adesione all'Associazione i Soci si impegnano all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni, delle delibere assembleari e delle determinazioni degli altri organi dell'Associazione.

2. I Soci sono tenuti a versare la quota d'iscrizione annuale entro il 15 gennaio e a dirimere ogni controversia che eventualmente insorga tra loro o con l'Associazione, rimettendone la decisione ad un collegio di tre arbitri, in virtù di quanto previsto dal successivo articolo 11.

Inoltre essi hanno il dovere di attenersi scrupolosamente agli orientamenti e alle linee guida del Consiglio nazionale.

3. Nei confronti del socio che si renda inadempiente ai propri doveri, il Consiglio Nazionale può adottare le sanzioni dell'avvertimento, della censura o biasimo formale per l'inadempienza contestata. In caso di mancato versamento della quota d'iscrizione annuale, e fino a quando non venga sanata la morosità, il socio sarà sospeso dalla partecipazione alla vita associativa e non potrà esercitare il diritto di voto in assemblea.

4. In caso di grave e reiterata violazione dei propri doveri associativi, il socio già censurato o sospeso potrà essere radiato dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Nazionale.

Tale delibera, notificata al socio secondo le modalità indicate nel regolamento è immediatamente efficace nei suoi confronti e può essere da questi impugnata, a pena di decadenza, entro trenta giorni. Il termine per l'impugnazione decorre dalla data della delibera, qualora il socio vi abbia preso parte, ovvero quello della notifica al socio nei modi definiti dal regolamento, in ogni altro caso. L'annullamento della delibera restituisce al socio tutti i suoi diritti di partecipazione alle attività sociali, senza alcun diritto di risarcimento economico o morale. I soci colpiti dai provvedimenti disciplinari diversi dalla radiazione sono comunque tenuti al regolare pagamento della quota sociale.

5. Le eventuali delibere del Consiglio Nazionale e Assembleari assunte, dopo la radiazione, in mancanza del socio radiato sono comunque valide e non impugnabili, anche nel caso in cui venga successivamente annullata la delibera di radiazione.

6. Il Consiglio Nazionale può deliberare l'espulsione di un associato a causa:

- a. della mancanza o della perdita di uno o più requisiti di ammissione,
- b. per il venir meno dell'intento comune finalizzato al perseguimento degli scopi sociali;
- c. per mancata osservanza delle disposizioni statutarie e delle deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio Nazionale;
- d. per non aver adempiuto, senza giustificato motivo, agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione e verso i terzi in nome e per conto dell'Associazione.

7. I soci a cui sono addebitati provvedimenti disciplinari diversi dalla radiazione sono comunque tenuti al regolare pagamento della quota sociale.

Art. 6. Organi dell'Associazione

1. Sono organi della Sipap l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio Nazionale e il Comitato Scientifico.

2. Possono essere nominati alla Presidenza e al Consiglio Nazionale i soci iscritti all'Ordine degli Psicologi che abbiano diritto al voto e che siano in regola con il versamento delle quote associative.

3. Tutti gli incarichi sociali sono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese documentate strettamente necessarie all'adempimento dei compiti ad essi assegnati.

Art. 7. L'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria:
 - a. Determina l'indirizzo politico-professionale, le linee di politica sindacale, e gli orientamenti generali dell'Associazione con delibere a maggioranza semplice,
 - b. Approva la relazione del Presidente sull'attività dell'anno sociale trascorso, a maggioranza semplice,
 - c. Approva i bilanci a maggioranza semplice,
 - d. elegge il Presidente a scrutinio segreto secondo le modalità indicate nel regolamento;
 - e. elegge il Consiglio nazionale a scrutinio segreto secondo criteri tanto di equilibrata rappresentanza territoriale, quanto di riconoscimento delle migliori esperienze associative e delle buone pratiche professionali, nonché del loro apporto alla rappresentatività complessiva dell'associazione,
 - f. Decide a maggioranza semplice su tutte le questioni che le siano attribuite dallo Statuto o che il Presidente o un numero di soci che rappresentino almeno il 10 per cento degli iscritti, ritengano opportuno sottoporre all'Assemblea.
3. L'Assemblea straordinaria:
 - a. delibera sulle modifiche statutarie, secondo il procedimento indicato al successivo articolo 13 del presente Statuto,
 - b. delibera sullo scioglimento dell'Associazione all'unanimità dei presenti,
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente, nei modi indicati nel regolamento con un avviso contenente sede, giorno, ora e ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.
5. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, non oltre il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, del rendiconto economico finanziario dell'anno precedente e per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.
6. In Assemblea ogni socio in regola con il pagamento delle quote associative ha diritto ad un voto. I soci possono farsi rappresentare con delega scritta conferita ad altri soci aventi diritto di voto, anche se membri degli organi statutari, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e per le deliberazioni in merito a specifiche responsabilità di Consiglieri.
7. Ciascun associato può rappresentare in assemblea non più di altri due soci e non può dissociare il proprio voto da quello dei rappresentati.
8. L'Assemblea è validamente costituita:
 - a. in prima convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto;
 - b. in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto di voto.
9. Le discussioni dell'Assemblea si svolgono sotto la direzione del Presidente o, in sua assenza, di altro membro del Consiglio Nazionale o socio con diritto di voto designato dal medesimo. Nelle delibere di approvazione del bilancio annuale il membro del Consiglio Nazionale con funzioni di tesoreria non ha diritto di voto.
10. L'Assemblea, salva diversa espressa previsione dello Statuto per specifiche materie, delibera a maggioranza semplice degli intervenuti con voto palese per alzata di mano. Le votazioni per la nomina del Presidente e dei membri del Consiglio Nazionale, sono a scrutinio segreto.
11. Dei lavori assembleari viene redatto, sotto la direzione del Presidente, il processo verbale. I verbali e le delibere dell'Assemblea devono essere resi noti agli associati con le modalità espresse dal regolamento.
12. Le delibere possono essere impugnate, a pena di decadenza, dai soci assenti, dissenzienti o astenuti, entro trenta giorni, decorrenti dalla data della delibera. Il termine per l'impugnazione decorre dalla data della delibera, qualora il socio abbia preso parte all'assemblea, ovvero da quello della pubblicazione del relativo atto nei modi definiti dal regolamento, in ogni altro caso.

Art. 8. Il Presidente

1. Il Presidente rimane in carica tre anni e alla scadenza del mandato può essere liberamente confermato. Ha la piena rappresentanza dell'Associazione. In caso di suo temporaneo impedimento, la rappresentanza dell'Associazione spetta al Consigliere con funzioni di Vicepresidenza o ad altro componente del Consiglio Nazionale designato dal Presidente o, in mancanza, al membro anagraficamente più anziano del Consiglio Nazionale.
2. Con delibera autorizzativa del Consiglio Nazionale, il Presidente può delegare a terzi, anche non aderenti all'Associazione, il compimento di uno o più atti con rilevanza esterna.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Nazionale con i tempi e modi indicati nel regolamento. In caso di suo impedimento, la convocazione spetta al componente del Consiglio Nazionale con funzioni di Segretario o ad altro componente del Consiglio Nazionale designato dal Presidente o, in mancanza, al membro anagraficamente più anziano del Consiglio Nazionale. Con riferimento alle suddette funzioni vota per ultimo e, qualora vi sia parità di voti, il suo voto vale doppio.
4. Al termine del mandato triennale, se non è riconfermato nel suo ruolo, assume il titolo di "past-president" e acquisisce di diritto la possibilità di essere nominato dal nuovo Consiglio Nazionale come componente del Comitato scientifico.

Art. 9. Il Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente dell'associazione e da un numero di consiglieri non inferiore a quattro e non superiore a otto, tutti nominati tra i membri ordinari dell'associazione e preferibilmente rappresentativi delle diverse aree territoriali in cui sono presenti gli associati.
2. Il Consiglio Nazionale rimane in carica per tre anni e i suoi membri, alla scadenza, possono essere liberamente confermati.
3. Nel caso in cui un componente del Consiglio Nazionale venga meno per dimissioni, revoca o morte, o in caso d'integrazione dei suoi componenti fino al massimo consentito dal presente Statuto, il Consiglio Nazionale può procedere all'elezione di nuovi componenti seguendo le procedure indicate nel regolamento interno. L'elezione di nuovi consiglieri del Consiglio Nazionale, deliberate a maggioranza qualificata, dovranno essere ratificate nella prima Assemblea utile e rimarranno in carica fino alla scadenza del Consiglio Nazionale di cui sono divenuti membri.
4. Fermo restando le attribuzioni degli altri organi indicate negli articoli 7, 8 e 10 del presente Statuto associativo, al Consiglio Nazionale sono attribuiti in via esclusiva tutti i restanti poteri, ordinari e straordinari, per la gestione amministrativa e per l'organizzazione dell'Associazione.
5. Le delibere possono essere impugnate dagli associati, a pena di decadenza, entro 15 giorni, decorrenti dalla data della delibera, ovvero dalla data della pubblicazione del relativo atto con i modi e tempi indicati dal regolamento.

Art. 10. Il Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è composto da un numero di membri preferibilmente non inferiore a quattro oltre al Presidente pro-tempore che ne è membro di diritto.
2. I membri vengono selezionati preferibilmente tra gli associati e devono essere in possesso dei requisiti contemplati dall'articolo 4 commi 1 e 2 del presente Statuto. Essi vengono nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio Nazionale tra coloro che si siano distinti nell'ambito della scienza psicologica, delle scienze affini o della cultura umanistica e che abbiano una comprovata competenza nei settori applicativi delle discipline psicologiche e, in particolare, una comprovata capacità di rapportarsi con una visione scientifica multidisciplinare compatibile con una concezione bio-psico-sociale della vita, dell'esistenza umana e delle buone pratiche professionali.
3. I componenti del Comitato scientifico esercitano funzioni consultive non vincolanti nei confronti del Consiglio Nazionale allo scopo di offrire, su richiesta del Presidente, o di un Consigliere o altro associato da questi appositamente designato, indicazioni, supervisioni, valutazioni e pareri inerenti all'attività scientifica, formativa, divulgativa, clinica, alla qualità dei servizi forniti o delle

prestazioni professionali erogate in nome e per conto della Sipap. In particolare, i singoli componenti del Comitato scientifico esprimono a richiesta:

- a. Pareri sull'idoneità di coloro che sono chiamati a svolgere attività di ricerca, formative, divulgative o di altri scopi associativi a nome e per conto dell'Associazione;
- b. Valutazioni circa istituti, scuole di formazione, altre associazioni di categoria, società scientifiche ed ogni altro ente che svolge attività nell'ambito degli scopi associativi;
- c. Suggerimenti sulle modalità di comunicazione e di divulgazione degli scopi associativi.

4. I componenti del Comitato scientifico hanno l'onere di emettere i pareri richiesti dal Consiglio Nazionale sulle questioni di propria competenza di cui al precedente comma 3 del presente articolo secondo le procedure e i tempi indicati nel regolamento.

5. I membri del Comitato scientifico, ad esclusione del Presidente pro tempore che decade dal ruolo di componente del Comitato alla scadenza del proprio mandato, durano in carica quattro anni e possono essere confermati o meno alla scadenza. Essi non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, necessarie per lo svolgimento della propria attività.

Art. 11. Patrimonio, Esercizio Sociale e Bilancio

1. Il patrimonio dell'associazione si distingue in patrimonio materiale e patrimonio immateriale.

2. Costituiscono il patrimonio materiale:

- a. il fondo patrimoniale e tutte le entrate,
- b. tutti i beni mobili ed immobili acquistati a qualsiasi titolo dall'Associazione,
- c. i crediti non riscossi, gli avanzi di bilancio, le riserve e gli accantonamenti.

3. Costituiscono il patrimonio immateriale:

- a. la denominazione,
- b. il logotipo e i segni distintivi dell'Associazione e delle sue attività,
- c. il nome del dominio internet relativo ai siti associativi,
- d. i diritti d'autore o connessi su scritti, opuscoli, pubblicazioni, anche periodiche, ed opere, sia a stampa, sia audiovisive, sia a diffusione telematica.

4. Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote sociali e da quelle straordinarie. Sono anche formate:

- a. dalle eventuali elargizioni, contributi, lasciti ed erogazioni liberali fatte da soci e da terzi,
- b. dai proventi derivanti dall'organizzazione di eventi e manifestazioni o dall'erogazione di prestazioni di servizi o di corsi di formazione o di produzione editoriale,
- c. dai redditi di capitali mobili ed immobili del fondo patrimoniale,
- d. dal reddito netto prodotto da eventuali attività commerciali esercitate nell'anno solare precedente, nonché dagli utili prodotti dalla partecipazione a società commerciali
- e. da tutte le altre entrate che possano concorrere a vantaggio dell'Associazione per la propria attività, per l'ottenimento degli scopi sociali e dai servizi resi a soci e non soci nell'ambito delle finalità statutarie.

5. Il patrimonio sociale è interamente devoluto alla realizzazione delle finalità istituzionali.

6. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Nazionale redige e presenta all'Assemblea per l'approvazione, il bilancio d'esercizio, accompagnato dalla relazione illustrativa a firma del Presidente in cui si evidenzia l'attività istituzionale svolta.

4. Al fine di fornire idonea pubblicità al bilancio, si avrà cura che lo stesso sia depositato in visione ai soci con diritto di voto con le modalità indicate nel regolamento, almeno dieci giorni prima della data scelta per l'Assemblea. I giustificativi saranno visionabili a semplice richiesta dai Soci aventi diritto di voto.

5. Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscono dalla chiusura di ogni esercizio sociale, verranno obbligatoriamente reinvestiti nelle attività istituzionali dell'Associazione o accantonati nel fondo riserva della stessa.

6. Sia le entrate che il patrimonio sociale sono interamente devoluti alla realizzazione delle finalità istituzionali.

7. Gli esercizi sociali hanno inizio il 01 Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 12. Distribuzione utili, trasferimento e rivalutazione della quota sociale

1. È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione a meno che la distribuzione non sia disposta per legge o sia effettuata a favore di altre Associazioni operanti nello spazio della solidarietà.
2. Analogamente al precedente comma, è fatto divieto di trasferire la quota associativa ed i diritti ad essa connessi per atto tra vivi né tale quota è trasferibile agli eredi in caso di morte del socio.
3. Il contributo associativo non è in nessun caso rimborsabile né restituibile

Art. 13. Modifiche statutarie

1. Le proposte di modifiche statutarie, da chiunque avanzate, devono essere formalizzate ed inoltrate al Presidente, mediante deposito di un progetto redatto in articoli seguendo modi e tempi indicati nel regolamento.
2. Il Presidente, sentiti i componenti del Consiglio Nazionale, valuta la fondatezza e la legittimità delle proposte di cui al precedente comma ed emana entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della proposta di emendamento un provvedimento di accoglimento o rigetto della medesima.
3. In caso di accoglimento delle proposte di cui al precedente comma 1, il Presidente convocherà l'Assemblea con specifico punto all'ordine del giorno e le proposte di modifica dello Statuto saranno validamente deliberate con la maggioranza dei due terzi dei soci con diritto di voto partecipanti all'Assemblea

Art. 14. Scioglimento. Nomina dei liquidatori e devoluzione dei beni

1. L'Assemblea può deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, con il voto favorevole dell'unanimità dei soci. In caso di scioglimento dell'Associazione, la stessa Assemblea deve nominare nella stessa riunione assembleare i liquidatori e determinarne i poteri.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altre Associazioni aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, salva diversa destinazione imposta dalla legge

Art. 15. Regolamenti interni

1. I Regolamenti interni vengono adottati dal Consiglio Nazionale e sono immediatamente comunicati agli associati con le stesse modalità previste dal regolamento per la convocazione dell'Assemblea.
2. I regolamenti diventano vincolanti ed integrano lo Statuto dell'Associazione dopo quindici giorni dalla relativa comunicazione ai soci, ovvero al termine dei tempi previsti per l'impugnazione delle deliberazioni e atti associativi del Consiglio Nazionale.
3. In caso di contrasto tra una o più disposizioni contenute nei regolamenti e lo Statuto, quest'ultimo dovrà essere ritenuto prevalente

Art. 16 (Rinvio al Codice Civile)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme stabilite dal Codice Civile in materia di associazioni.

Art. 17 (Foro competente)

Per la risoluzione di tutte le controversie insorgenti è competente il Foro di Roma